

I NUOVI ORIZZONTI DELLA SANZIONE PENALE

Introduzione agli atti del V seminario di formazione interdotto di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e dottori di ricerca organizzato dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali in collaborazione con la Sezione Italiana dell’AIDP (Noto, 18-21 settembre 2014)

Francesco Compagna e Francesca Rocchi

Mai come in questi anni il tema delle sanzioni penali è apparso prossimo a veri e propri stravolgimenti, suscettibili di minare alle fondamenta quella continuità logica fra reato, processo penale e detenzione in carcere sulla quale continua a fondarsi, almeno ad una prima approssimazione, la comune visione del fenomeno penalistico.

I fattori di crisi di questa impostazione sono ovviamente molteplici e trovano origine in esigenze di diversa natura, tutte meritevoli di accurati approfondimenti e non sempre circoscrivibili in una asettica valutazione tecnico-giuridica.

Senza volersi addentrare in questa sede in risalenti dibattiti ideologici, né tanto meno in complesse disquisizioni teoriche sulle funzioni della pena, è sufficiente richiamare le questioni di maggiore attualità per poter cogliere con immediatezza i principali percorsi di trasformazione della sanzione penale.

Innanzitutto, il problema della decarcerizzazione ha smesso di rappresentare un semplice baluardo ideale per trasformarsi – sulla scia di principi convenzionali di chiara matrice liberale – in un’esigenza politica assolutamente ineludibile per lo Stato italiano, in forza della quale il legislatore è stato chiamato a far cessare la condizione di sovraffollamento attraverso scelte politico-criminali tese ad individuare delle precise priorità, ed al tempo stesso degli strumenti alternativi, nell’applicazione della sanzione carceraria.

Al prepotente emergere sulla scena dell’obbligo di conformarsi alla sentenza Torregiani del gennaio 2013 si affianca inoltre l’inaccettabile rilevanza percentuale della popolazione carceraria sottoposta a misura cautelare (con conseguente stravolgimento – in punto di fatto – della funzione rieducativa della sanzione detentiva, più volte enunciata sul piano dei principi dalla Corte Costituzionale) ed il progressivo disallineamento fra reclusione ordinaria e reclusione “speciale” soggetta al regime eccezionale di cui all’art.41 *bis* dell’ordinamento penitenziario, foriero di un pericoloso superamento della tradizionale esclusività della valutazione giurisdizionale in ambito sanzionatorio a vantaggio di una discrezionalità amministrativa pressoché insindacabile, oltre che di possibili violazioni degli stessi principi CEDU.

Al contempo, non si può sottacere come le enormi difficoltà dell’ordinamento italiano nell’affrontare in modo coerente il problema dell’immigrazione “illegale” finiscano per determinare varie forme di “contiguità” (fattuale o eziologica) fra permanenza illecita nel territorio dello Stato e condizione detentiva, con contraddizioni logiche e violazioni di diritti (spesso solo formalmente riconosciuti) che sono certamente esplose in maniera tangibile attraverso l’introduzione del reato di “ingresso e soggiorno illegale” ma che chiamano in causa delle scelte politiche ben più profonde.

Da ultimo, l’esigenza di limitare la sanzione detentiva ha poi aperto la strada a nuovi interventi legislativi in tema di tenuità del fatto e di messa alla prova dell’indagato, istituti che hanno potuto finalmente abbandonare i cassetti impolverati del dibattito teorico per essere ora sottoposti in concreto, nei loro limiti e nelle loro virtù, al vaglio della prassi applicativa.

Alle linee evolutive del fenomeno detentivo qui sommariamente tratteggiate fa indubbia-

mente da contraltare la crescente diffusione di nuove sanzioni patrimoniali, articolate secondo percorsi teorici di vario genere e spesso dissonanti con i principi costituzionali generalmente riconosciuti (a cominciare dalla presunzione di innocenza e dalla tutela della proprietà privata) e con la funzione stessa della giurisdizione penale, ormai piegata ad esigenze repressive a largo spettro e destinata a sconfinare in complesse valutazioni economico-patrimoniali completamente estranee al giudizio di colpevolezza dell'imputato ed all'irrogazione del relativo trattamento sanzionatorio.

In questo quadro, la ricerca di riconoscibili basi logiche su cui far poggiare un efficace sistema sanzionatorio lato *sensu* patrimoniale - diverso e distinto da eventuali misure eccezionali extra-penalistiche - sembra ora costituire un'esigenza assolutamente ineludibile per chi ha a cuore la coerenza e l'affidabilità dell'intervento repressivo statale non meno del rispetto dei diritti individuali. Il rischio che l'esperienza peculiare delle misure antimafia stia dando vita ad un nuovo archetipo sanzionatorio, destinato ad un'applicazione sempre più estesa ma al tempo stesso sempre più discrezionale, sembra ancor oggi sottovalutato da larga parte della dottrina, pur a fronte di interventi normativi e di interpretazioni giurisprudenziali scarsamente in linea con la tradizione penalistica liberale.

Ma anche a prescindere dai diversi profili di riflessione critica su cui si è incentrato negli ultimi anni il dibattito giuridico, le smagliature e le incoerenze del sistema sanzionatorio per eccellenza, peraltro pesantemente acuite dalla drammatica crisi del processo penale, sembrano aver ormai raggiunto un punto di non ritorno a seguito dei plurimi interventi della Corte europea dei diritti dell'Uomo sui principi di garanzia che devono caratterizzare anche l'applicazione delle sanzioni formalmente "amministrative" e soprattutto sull'inammissibilità di meccanismi di "doppio binario" destinati a tradursi nella violazione del *ne bis in idem* processuale.

In un contesto già caratterizzato dall'evidente crisi delle contravvenzioni (la cui applicazione è risultata condizionata da una prescrizione particolarmente breve e dalla naturale tendenza giurisdizionale ad una loro depenalizzazione di fatto), la fine del binomio reato-illecito amministrativo apre infatti degli scenari completamente nuovi rispetto al passato, che inducono a ripensare i confini della giurisdizione penale ed a valorizzare strumenti sanzionatori non detentivi (a cominciare dalle sanzioni personali interdittive) che ristabiliscano una stretta correlazione fra tipologia di illecito, sistema di accertamento e conseguenze sanzionatorie.

Se, da un lato, i plurimi fattori di trasformazione del sistema sanzionatorio appena tratteggiati sono ancora ben lontani dall'aver trovato un loro assetto definitivo, non vi è dubbio al contempo che essi costituiscano uno straordinario stimolo per la riflessione penalistica sia nel presente che nel prossimo futuro. Negli interventi dei giovani studiosi che hanno contribuito a questi quaderni si ritrovano pertanto i diversi argomenti che caratterizzano il più recente dibattito sulle sanzioni penali ma anche la costante ricerca di una coerenza di sistema che il nostro ordinamento sembra progressivamente aver smarrito e che può essere forse utilmente ricercata proprio in quei principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo con i quali siamo (fortunatamente) costretti a confrontarci quasi quotidianamente.